

Effetto retroattivo della variazione della rendita catastale

La **circolare n. 11 del 26 ottobre 2005 dell'Agenzia del Territorio**, in tema d'esercizio dell'autotutela nel settore catastale e, precisamente, in ordine all'efficacia temporale delle variazioni di classamento catastale operate dall'Agenzia del territorio d'ufficio o, come accade più di frequente, in seguito alla presentazione di apposite istanze di parte ha precisato, in sintesi, sulla base della previa acquisizione di un apposito parere dell'organo legale (nota prot. 67615 del 14/5/2005) quanto segue:

- Il riesame del classamento operato dall'Ufficio dell'Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell'estimo catastale; pertanto, la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva "**ex tunc**", cioè a decorrere dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.
- Assume decisiva rilevanza la connotazione attribuibile all'attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non è qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita secondo l'accezione desumibile dall'art. 74 della legge n. 342/2000 ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l'atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall'origine, cioè fin dalla sua emanazione. Ovviamente, al fine di rendere esplicita negli atti catastali l'efficacia retroattiva della rettifica operata in via di autotutela, nelle annotazioni dei predetti atti dovrà essere opportunamente evidenziato che la decorrenza della nuova rendita è corrispondente a quella del classamento rettificato.

Inoltre, successivamente **l'Agenzia del Territorio con la risoluzione n. 1 del 27 marzo 2007** è intervenuta a precisare l'efficacia temporale delle rettifiche delle rendite catastali a seguito di ricorso tributario da parte del soggetto interessato; in particolare, tale documento ha chiarito che la variazione della rendita catastale per opera di una sentenza tributaria ha efficacia retroattiva. Secondo tale provvedimento l'avvenuto riconoscimento, con circolare n. 11/2005, dell'efficacia retroattiva, alla decisione amministrativa d'annullamento per illegittimità dell'atto d'attribuzione della rendita catastale:

A) Crea un'importante precedente anche con riferimento agli analoghi effetti della pronuncia giudiziale con cui si riconosce l'illegittimità del classamento catastale notificato al contribuente, perché non riflettente la reale situazione dell'immobile censito dall'amministrazione.

B) Rende opportuno attribuire gli stessi effetti a procedimenti differenti nella forma ma sostanzialmente uguali nelle conseguenze.

Giova osservare che la risoluzione 1/2007 recepisce un preciso orientamento giurisprudenziale del giudice di legittimità.

Con la sentenza n. 6206/2005, in particolare, la Corte di Cassazione ha precisato:

a) che l'efficacia della rendita catastale modificata con sentenza definitiva non può non coinvolgere anche il periodo compreso fra la data di proposizione del ricorso e la data della sentenza;

b) che una diversa soluzione si pone in contrasto sia con i principi costituzionali in materia di tutela dei diritti, sia con i principi di capacità contributiva e di riserva di legge.

Con la sentenza n. 13069/2006 la Cassazione ha statuito che, per effetto dell'intervenuto passaggio in cosa giudicata della decisione concernente la rendita catastale, ai fini di stabilire l'ammontare dell'Ici dovuta dal contribuente, deve tenersi conto esclusivamente della rendita determinata da quel giudice tributario, perché solo questa è da considerare legittimamente risultante in catasto (ovverosia messa in atti) al 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta, a norma del comma 2, articolo 5 del D.lgs 504/1992.

CONCLUSIONI

L'Agenzia del Territorio, con Risoluzione 27 marzo 2007, n. 1, ha, in definitiva, affermato il principio secondo cui le sentenze definitive dei giudici tributari che modificano le rendite catastali attribuite dall'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente, hanno effetto fin dalla data di proposizione del ricorso da parte degli interessati e non dalla data della loro notificazione, secondo la regola generale, ormai superata, stabilita dall'art. 74, Legge n. 342/2000. Analogamente a quanto avviene in caso di esercizio della potestà di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria, come riconosciuto dalla medesima Agenzia nella Circolare n. 11/2005, anche alle pronunce giudiziali che accertano l'illegittimità del classamento deve infatti essere riconosciuta efficacia retroattiva. In entrambi i casi infatti si è di fronte ad un provvedimento non meramente modificativo, ma diretto a ripristinare la correttezza o la legittimità di un atto.

Secondo il Ministero delle Finanze (circolare 120 del 27.5.1999) la rendita proposta con il sistema DOCFA è provvisoriamente valida, con il conseguente diritto del Comune di procedere, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n.504/1992, al recupero della differenza, con efficacia retroattiva.

GIURISPRUDENZA:

sentenza Corte di Cassazione – sez.V n.9203/07 dep.18/04/2007

Il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente ma anche l'ente impositore tenuto (per legge) ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita la quale costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato.

sentenza Corte di Cassazione – sez. V n.686/07 dep.15/01/2007

La rendita attribuita a seguito di rettifica da parte dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, non ha valore costitutivo ma ricognitivo-dichiarativo, quindi con efficacia retroattiva.

La modifica della rendita opera in maniera retroattiva a nulla rilevando che il calcolo dell'ICI sia stato eseguito sulla base di una rendita già attribuita, di una rendita presunta o del valore contabile.